

## **TRADUZIONE E ASSEVERAZIONE DI DOCUMENTI (C.D. TRADUZIONE GIURATA) E SUCCESSIVA LEGALIZZAZIONE O APOSTILLE PER L'USO ALL'ESTERO**

Gli atti e documenti devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/11915 o per l'estratto di nascita o di matrimonio non vengano utilizzati i modelli plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo della procedura):

- a. all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti, senza ulteriori adempimenti ;
- b. nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria, o non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/11916 (e fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione di Atene del 15 settembre 1977, alla quale si fa rinvio);
- c. in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti, che possono essere individuate tramite gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo [www.esteri.it/mae/it/servizi/impreserappresentanze-straniere](http://www.esteri.it/mae/it/servizi/impreserappresentanze-straniere) (in questo caso, le firme dei funzionari consolari esteri devono avere la legalizzazione prefettizia);
- d. in Italia, mediante traduzione eseguita da chi conosca la lingua di origine dell'atto o documento e quella italiana.  
Una volta effettuata la traduzione, la persona che attesta la fedeltà della traduzione all'originale deve procedere personalmente alla relativa asseverazione, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, dal Cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario (compreso l'Ufficio del Giudice di Pace).  
Un aiuto per la ricerca dei traduttori nelle varie lingue può venire dall'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale e dal Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio;
- e. in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine dell'atto o documento e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal notaio, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
- f. per i soli atti dello stato civile da trascrivere nei Comuni italiani, il giuramento del traduttore può essere ricevuto direttamente dall'ufficiale dello stato civile.

Queste due modalità di traduzione sono spesso utilizzabili anche per l'estero, di solito nel caso di documenti scritti in italiano<sup>1</sup> (o anche in italiano<sup>1</sup>, nel caso di plurilingue) e tradotti in un'altra lingua: in questo caso, può essere necessario far prima legalizzare la firma del Cancelliere o del Notaio dalla competente Procura presso il Tribunale, procedendo poi a una seconda legalizzazione presso la rappresentanza diplomatica o consolare estera competente per lo Stato di destinazione e accreditata in Italia; tuttavia, dato che la materia è regolata esclusivamente dalla legge dello Stato di destinazione, si dovranno verificare preventivamente sia l'ammissibilità di queste modalità di traduzione che la necessità di una o entrambe le predette legalizzazioni: si consiglia al riguardo di informarsi presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare, individuabile dagli elenchi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per l'uso negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, la doppia legalizzazione viene invece sostituita dall'Apostille, la cui competenza appartiene anch'essa alla competente Procura presso il Tribunale; è prevista l'esenzione anche dall'Apostille per l'uso in Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria, o qualora si ricada nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/1191 (e fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione di Atene del 15 settembre 1977, alla quale si fa rinvio).